



Roma,

**COMUNICATO UFFICIALE N. 267**  
**Stagione Sportiva 2014/2015**

Protocollo:

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 265/A, 266/A, 267/A e 268/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MAGGIO 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Felice Belloli)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 355pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Steven PERIN, calciatore della società A.S.D. LIONS VILLANOVA, del Signor Alessandro MICHIELOTTO, Dirigente della società A.S.D. LIONS VILLANOVA, del Sig. Johnny GARDIN, Dirigente della società A.S.D. LIONS VILLANOVA e della società A.S.D. LIONS VILLANOVA avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Steven PERIN per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato alla gara LIONS VILLANOVA – PER SANTA MARIA del 21.09.2014, REAL TREMIGNON – LIONS VILLANOVA del 28.09.2014, LIONS VILLANOVA – FONTANIVESE del 6.10.2014, JUSTINENSE – LIONS VILLANOVA del 12.10.2014 e LIONS VILLANOVA – REAL TAVO del 19.10.2014 senza averne titolo perché al momento non tesserato per la società A.S.D. LIONS VILLANOVA;

Sig. Alessandro MICHIELOTTO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato in calce alla distinta delle gare LIONS VILLANOVA – FONTANIVESE del 6.10.2014, JUSTINENSE – LIONS VILLANOVA del 12.10.2014 e LIONS VILLANOVA – REAL TAVO del 19.10.2014, presentate all'arbitro, il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Steven PERIN non fosse allo stato tesserato con la A.S.D. LIONS VILLANOVA;

Sig. Johnny GARDIN per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato in calce alla distinta delle gare LIONS VILLANOVA – PER SANTA MARIA del 21.09.2014, REAL TREMIGNON – LIONS VILLANOVA del 28.09.2014, presentate all'arbitro, il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Steven PERIN non fosse allo stato tesserato con la A.S.D. LIONS VILLANOVA;

società A.S.D. LIONS VILLANOVA per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Steven PERIN, dal Sig. Alessandro MICHIELOTTO, del Sig. Johnny GARDIN e del Sig. Enzo VOLPATO nell'interesse della società A.S.D. LIONS VILLANOVA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Steven PERIN, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MICHIELOTTO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Johnny GARDIN e di 2 punti di penalizzazione in Campionato e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. LIONS VILLANOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 640 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Armando HASA, calciatore della società U.S. AUDACE, Romano BONAZZI, dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S. AUDACE e della società U.S. AUDACE, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Armando HASA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 34, 39 e 48, n.1 delle NOIF, all'art. 40 *quater* delle NOIF - Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 31/A del 19.7.2013, disputato due gare nel corso della stagione sportiva 2014/2015 della Fase primaverile campionato Allievi Regionali "A" - C.R. Emilia Romagna, nelle fila della società U.S. AUDACE, senza averne titolo in quanto non tesserato;
- Romano BONAZZI, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. AUDACE in occasione di due gare nel corso della stagione sportiva 2014/2015 - Fase primaverile campionato Allievi Regionali "A"- C.R. Emilia Romagna, in cui è stato impiegato senza averne titolo, in quanto non tesserato, il calciatore Armando HASA, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnate ai Direttori di Gare;
- la società U.S. AUDACE per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 , comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Armando HASA, Romano BONAZZI e Maurizio BONGIORNI nell'interesse della società U.S. AUDACE in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Armando HASA, di gg. 30 di inibizione nei confronti del Sig. Romano BONAZZI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società U.S. AUDACE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 267/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Glauco MUGNAROLI, allenatore della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., Angelo BULLINI, allenatore della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. e della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Glauco MUGNAROLI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale N. 1 della stagione sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato dei "provini" dietro la copertura di un torneo estivo, non autorizzato dalla F.I.G.C. a cui hanno partecipato calciatori della categoria "Giovanissimi 2001";
- Angelo BULLINI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale N. 1 della stagione sportiva 2013/2014 del Settore Giovanile e Scolastico, organizzato dei "provini" dietro la copertura di un torneo estivo, non autorizzato dalla F.I.G.C. a cui hanno partecipato calciatori della categoria "Giovanissimi 2001";
- la società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. per responsabilità oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Glauco MUGNAROLI, Angelo BULLINI e Roberto BROLLI nell'interesse della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. in qualità di Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 30 di squalifica e/o inibizione nei confronti del Sig. Glauco MUGNAROLI, di gg. 30 di squalifica e/o inibizione nei confronti del Sig. Angelo BULLINI e di € 2.000,00 di ammenda nei confronti della società SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 384 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Leonardo BUCHIGNANI, arbitro della sezione AIA di Livorno, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Leonardo BUCHIGNANI per, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 40, commi 1 e 2 lett. a) e b) del Regolamento AIA, essersi espresso nel corso della gara A.S.D. Navacchio Zambra-A.S.D. Monteriggioni Chianti Banca del campionato Allievi Regionali del 16.11.2014 con frasi offensive e volgari nei confronti dei calciatori e di alcuni dirigenti della società A.S.D. Monteriggioni Chianti Banca;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata Sig. Leonardo BUCHIGNANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi uno e gg. 10 di inibizione nei confronti del Sig. Leonardo BUCHIGNANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio